

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso

Per: la sig.ra PAFUMI MARIACHIARA , nata a Catania il 08/01/1967 , (C.F. PFM MCH 67A48 C351G) residente in Linguaglossa, in Via Terramiceli n. 6, ed elettivamente domiciliata in Paternò, Via E. Bellia, 309 presso lo studio degli Avv. Enza Furnari C.F. FRNNZE58S58C351F e Antonio Davide Musumarra C.F. MSMNND84L25G371W, dai quali è rappresentata e difesa, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni o notificazioni relative al presente procedimento al n. di fax 095/5942000 o all'indirizzo di posta certificata : enzafurnari@pec.ordineavvocaticatania.it - ANTONIOMUSUMARRA@PEC.ORDINE AVVOCATICATANIA.IT

ricorrente

Contro:

MIUR – Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui ha eletto domicilio in Catania, in Via Vecchia Ognina,149.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del DIRIGENTE p.t . con sede in Palermo Via Fattori, n.60 -

Resistenti

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

PREMESSO IN FATTO CHE

1. La ricorrente Ins. Pafumi Maria Chiara è docente di religione di scuola primaria attualmente in servizio presso le sedi di PIEDIMONTE ETNEO (plesso centrale) e di PRESA (nella pluriclasse della scuola di montagna - fraz. di Piedimonte E.) in provincia di Catania, continuativamente fin dall'anno scolastico 2003/04 ;
2. che ai sensi dell'art.10, comma 4 dell'O.M. n. 199/2013, con Decreto n. 18297 del 16/09/2013 del Direttore Generale. - dott.ssa Maria Luisa Altomonte è stata ripubblicata la graduatoria regionale definitiva diretta all'individuazione degli insegnanti di religione in esubero, valida per l'anno scolastico 2013/2014;
3. che la parte ricorrente Ins. Pafumi Maria Chiara è stata inserita al **n. 1458** in graduatoria, in quanto le sono stati attribuiti solo **70 punti** in totale di cui 58 (cinquantotto) per gli anni di servizio;
4. che tale punteggio è ben al di sotto di quello che invece avrebbe dovuto essere attribuito alla odierna ricorrente pari a ben **116 punti**, ma che a causa di un'illegittima quanto errata valutazione del servizio, le è stato quasi dimezzato, essendogli stato riconosciuto un punteggio molto al di sotto del dovuto;
5. che l'attuale posizione in graduatoria danneggia ingiustamente l'ins Pafumi che viene erroneamente collocata al n.1458 della graduatoria generale (regionale) di scuola infanzia e primaria della regione Sicilia su un totale di 1482 docenti di religione e in conseguenza di ciò viene ingiustamente collocata al posto n. 49 per la diocesi di appartenenza (Acireale) anzichè al 4° posto, nel rispetto delle precedenze stabilite dalla normativa vigente;

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

6. l'odierna ricorrente per effetto di tale erronea valutazione corre dunque il rischio molto concreto di essere posta ingiustamente in mobilità in quanto, va ribadito, si trova attualmente in coda alla graduatoria della diocesi e fortemente a rischio di esubero personale;

7. **che nel calcolo del punteggio per il servizio prestato dalla Pafumi non si è tenuto conto del raddoppio che le doveva essere riconosciuto per tutti e per ciascuno degli anni di servizio da lei prestati con notevoli disagi familiari e sacrifici personali, nella pluriclasse di PRESA- fraz. di Piedimonte E., qualificata da sempre (come è giusto che sia) "scuola di montagna", così come stabilisce la L. n. 90 del 1/03/1957.**

8. In altri termini il servizio espletato nella pluriclasse di Presa non è stato valutato con il doppio punteggio (in quanto ha prestato servizio fin dall'a.s. 2003/04 , nella sede scolastica di PRESA fraz. di Piedimonte Etneo, qualificata come **scuola di montagna**); dimezzando così il punteggio a cui l'ins. Pafumi aveva diritto;

9. che tale valutazione è fondata su un **errore macroscopico** in quanto disconosce ciò che invece risulta assai chiaro, infatti le sono stati attribuiti 70 (settanta) punti in totale di cui

per il servizio di RUOLO $6pt \times 7anni=42$ (punti 6 per ogni anno)

per il servizio di PRE-RUOLO

$3pt \times 4anni=12$ (punti 3 per ognuno dei primi 4 anni)

$2pt \times 2anni=4$ (punti 2 per ogni anno successivo ai 4anni)

A cui vanno sommati i **12** punti per il superamento del concorso per titoli ed esami.

Il totale del punteggio è pari, secondo questa (erronea) valutazione. A soli 70 punti.

In sintesi dunque

Avv. Enza Furnari
 Avv. Antonio Davide Musumarra
 Dott.ssa Francesca Musumarra

servizio	Famiglia	titoli	Totale
58	0	12	70

Se invece si raddoppia il punteggio per il servizio prestato dall'odierna ricorrente in quanto effettuato in scuola di montagna, il calcolo è così effettuato:

SERVIZIO DI RUOLO

$6\text{pt} \times 7\text{anni} = 42$ (punti 6 per ogni anno) RADDOPPIATO perchè prestato in scuola di montagna (PRESA) $(42 \times 2) = 84$ punti

Nei 7 anni di ruolo 7 sono di scuola di montagna quindi raddoppiati.

SERVIZIO DI PRERUOLO

$3\text{pt} \times 4\text{anni} = 12$ (punti 3 per ognuno dei primi 4 anni)

$2\text{pt} \times 2\text{anni} = 4$ (punti 2 per ogni anno successivo ai 4anni) . Quest'ultimo punteggio, ovvero quello relativo agli ultimi due anni di preruolo, deve essere raddoppiato in quanto prestato in scuola di montagna. Dunque $2\text{pt} \times 2\text{anni} = 8$ punti

A questi aggiungiamo i 12 punti per il superamento del concorso, **per un totale di 116 punti!**

In sintesi, dunque:

servizio	Famiglia	Titoli	Totale
----------	----------	--------	--------

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

104	0	12	116
-----	---	----	-----

Si ribadisce pertanto che un dimezzamento del punteggio così penalizzante e caratterizzato da errore, lede fortemente il diritto dell'odierna ricorrente. Quest'ultima avrebbe, dunque, avuto diritto ad un punteggio di 116 punti anziché 70, che le avrebbe consentito di collocarsi all'apice della graduatoria regionale e di quella diocesana di Acireale.

DIRITTO

La questione di diritto *de qua* è oltremodo limpida e cristallina in quanto sorretta da normativa chiara e concorde nel ritenere che i benefici della L. 90/1957 (la quale prevede il raddoppio del punteggio per ogni anno di servizio prestato in pluriclasse che abbia sede in scuole di montagna, assegnando punti 6 maggiorati di ulteriori 6 per un totale di 12 punti per ogni anno) sono riconosciuti agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato servizio tra quelle sedi scolastiche all'art.2 della stessa legge ovvero "...*delle scuole pluriclassi con uno o due insegnanti*" situate in zone disagiate ed incluse in appositi elenchi compilati dai Consigli provinciali scolastici.

A supporto di tale statuizione normativa che ha carattere di premialità per determinate condizioni di lavoro certamente e innegabilmente più disagiate di quelle rientranti nella "normalità", è intervenuta la L.143/2004 che stabilisce in continuità e coerenza con la L. n.90/57 che "il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna è valutato in misura doppia." Ancora, la L. 186/2004 ribadisce che "il punteggio è raddoppiato se il servizio è prestato nel plesso situato in comune classificato come comune di montagna."

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

La stessa Legge Finanziaria n. 296/2006 statuisce che "...è fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente al decreto 97/2004 e con l.143/2004."

Anche la sentenza n. 11 del 26/01/2007 della Corte Costituzionale, pur provvedendo a restringere il campo di applicazione della normativa ex Legge 90/1957, ha affermato che il raddoppio del punteggio deve essere riconosciuto se vengono soddisfatti contestualmente due requisiti: deve trattarsi in primo luogo di servizio prestato in "scuola di montagna" ed inoltre si deve trattare di una "pluriclasse" di scuola elementare così come previsto dalla legge 90/57 . Requisiti che sono entrambi presenti, inconfutabilmente, nel caso della odierna ricorrente.

Inoltre, in assoluta coerenza con quanto stabilito dalla normativa primaria (ovvero raddoppio del punteggio per gli insegnanti che prestano la loro attività lavorativa pluriclasse di scuole di montagna, in ragione di un maggior disagio affrontato) proseguono anche i Decreti dell'Amministrazione regionale che sono stati emanati in ossequio a tale principio. Nella fattispecie l'Ufficio scolastico regionale - Sicilia e il Provveditorato di Catania hanno statuito, più volte, in assoluta coerenza con il principio fin qua esposto .

Rievocando in questa sede i provvedimenti dell'Amministrazione (Provveditorato agli studi di Catania) più datati, fin dal Decreto Elenco scuole di montagna prot. 37621 del 19/07/76 che si riferisce al triennio 1975/78 esteso poi anche a quelli successivi, la pluriclasse situata nel comune di Presa viene qualificata sempre quale scuola di montagna che dà diritto al raddoppio del punteggio agli insegnanti che vi hanno prestato servizio.

Sul punto, va precisato che fino al 1999, gli elenchi contenenti le scuole che potevano classificarsi come "di montagna" , erano redatti dai Consigli scolastici Provinciali. A seguito della soppressione di tali organismi, la validità di tali elenchi venne prorogata di triennio in triennio fino a quando intervennero gli Uffici Scolastici Regionali che **emanarono proprie note** per effettuare la prescritta revisione triennale degli elenchi *motu proprio* (vedasi nota USR PIEMONTE- USP Vercelli n. prot.1625 del 23/03/2007; revisione USR VAL D'AOSTA

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

revisione triennio 2008-2011; USR PIEMONTE con nota prot.689 dell'8/03/2012 con effetti retroattivi a decorrere dall'1/09/2011 e così via).

A conferma di quanto suesposto, l'USP di Catania puntualizza che *"in caso di mancata emissione del decreto da parte dell'USP, si ritiene di tener conto come punto di riferimento il decreto relativo al triennio 1975/1978, previa certificazione dell'interessato di insegnamento su pluriclasse"*. Si tenga presente che sia negli elenchi delle scuole di montagna ad opera dei Consigli scolastici Provinciali, sia nei decreti, note o circolari degli Uffici Scolastici Regionali (o Uffici Scolastici Provinciali) la pluriclasse di PRESA , val la pena ribadirlo, **è sempre presente!**

Dunque, nei trienni successivi alla soppressione dei Consigli Scolastici Provinciali deputati funzionalmente alla revisione degli elenchi delle scuole di montagna, ha supplito la stessa Amministrazione. Quest'ultima ha , di fatto, applicato la linea equitativa sancita dalla normativa primaria, continuato a qualificare come scuole di montagna quelle **pluriclassi** dei comuni di montagna che avevano tutte le caratteristiche di maggiore complessità e di particolare disagio. Tali peculiari condizioni dovevano in qualche modo venire ricompensate con un meccanismo premiale...e se così non fosse stato, ci chiediamo oggi, quante di queste scuole, di queste classi, di queste comunità, sarebbero rimaste prive di personale docente e soggette alle criticità connesse con un vorticoso quanto inevitabile turn-over !!!

Questa linea d'azione è proseguita fino ai nostri giorni quando con nota/email del 28/04/2011 l'USR SICILIA disponeva che si doveva tener conto degli elenchi del Bollettino Ufficiale per l'a.s. 2005-06, in cui venivano riportate le scuole dei comuni montani d'Italia e per la provincia di Catania , veniva indicata la scuola di Presa fraz. di Piedimonte Etneo, confermando ancora una volta quella che è ormai una verità assoluta, mai contraddetta da alcuno, durante tutti gli anni passati!!

Inoltre, giova ribadirlo che tutti i responsabili degli Uffici Territoriali (Regionali e Provinciali) del Miur hanno sempre ribadito questo principio. Si citano , ad esempio:

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

- a) la nota prot. 80124 del 16/12/96 con la quale il Provveditore agli studi di allora, Gaetano Raguni dichiara *"Preso è tra le scuole elementari pluriclassi di montagna"* per il triennio 1/9/96-31/08/99;
- b) il Decreto Direttore Regionale sull'aggiornamento graduatorie permanenti 2007-09 che sostiene: *" a decorrere dall'a. s. 2003-04 e fino al 1 agosto 2007 rimane la doppia valutazione dei servizi svolti"* ;
- c) la nota\email dell'USR SICILIA del 28/04/2011 , a firma del Dirigente dell'USR dott.Rosario Leone, avente ad oggetto *"Elenco scuole di montagna"*, e diretta a tutte le scuole della Sicilia , provvedeva a ribadire il principio più volte esposto, dichiarando : *" In considerazione di alcuni quesiti pervenutiin merito all'attribuzione IRC(Insegnamento religione cattolica) del doppio punteggio relativo all'insegnamento nei comuni ricadenti nelle aree montane e nelle piccole isole, si precisa che per tale doppia attribuzione, dall'anno scol. 2006/07 le SS.LL., terranno conto degli elenchi.....allegati alla presente nota (Bollettino Ufficiale MIUR a . s. 2005/06. Per il servizio prestato anteriormente all'a. s. sopra indicate SS.LL. dovranno attenersi invece , alle disposizioni previste dalla L.1 marzo 1957 n. 90 che tra l'altro definisce "scuole di montagna quelle in cui una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare. Pertanto le SS. LL. dovranno attenersi alle disposizioni di cui alla presente email")*
- d) Anche il CCNL sulla mobilità del 29/02/2012 nota 1 alla tabella A di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini del trasferimento a domanda e d'ufficio prevede che per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge n.90/1957, il punteggio è raddoppiato!
- e) Nella stessa direzione va la risposta a firma del dott. Luca Girardi (dirigente Ufficio VI USR), al quesito Prot. N. 1001/b14 del 16 aprile 2012 che riguarda l'ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO nella GRADUATORIA D'ISTITUTO ai sensi della L.n.90/57. Si

STUDIO LEGALE FURNARI-MUSUMARRA

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

legge tra l'altro " i benefici vengono riconosciuti agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio in una stessa sede, su quelle all'art.2 della stessa legge ovvero ".....delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti...situate in zone disagiate ed inclusi in appositi elenchi compilati dai Consigli Provinciali Scolastici."

Da quanto suesposto, risulta dunque chiaro che la linea seguita è stata sempre coerente e scevra da qualsivoglia ambiguità .

In particolare, nell'elenco a cui si fa esplicito riferimento al punto C (nota/email del 28/04/2011 a firma del Dirigente Rosario Leone), pur in presenza di una drastica riduzione delle scuole aventi la qualifica di "collocate in aree montane", **Piedimonte Etneo-Presa è ancora una volta qualificata come tale!**

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'On.le Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, per l'accoglimento delle seguenti

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

CONCLUSIONI

- Ritenere e dichiarare nulla la graduatoria definitiva regionale su base diocesana per gli insegnanti di religione relativa all'anno 2013/14, emanata con decreto del 16/09/2013 prot. n. 18297;
- Ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia la pubblicazione di una nuova graduatoria regionale su base diocesana per gli insegnanti di religione relativa all'anno 2013/14, in osservanza dei requisiti dettati dal Miur e della normativa indicata nel ricorso;
- In subordine, rettificare la graduatoria suindicata attribuendo all'Ins. Pafumi Mariachiara il punteggio a cui l'odierna ricorrente ha diritto per effetto della corretta applicazione della normativa in oggetto (raddoppio del punteggio per il servizio prestato in pluriclasse di montagna);
- Accertare che il comportamento tenuto dal Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia sia stato lesivo nei confronti dell'ins. Maria Chiara Pafumi;
- Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente all'ottenimento del risarcimento dei danni subiti e subendi, a seguito del comportamento lesivo;
- Condannare i resistenti alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

Salvis iuribus.

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

In via istruttoria

Si producono i seguenti documenti:

- Decreto del 16/09/2013 prot. n. 18297 , pubblicazione graduatoria definitiva regionale insegnanti IRC scuola primaria (**all.1**);
- Graduatoria definitiva regionale (estratto)su base diocesana per gli insegnanti di religione relativa all'anno 2013/14, emanata con decreto del 16/09/2013 prot. n. 18297 (**all.2**);
- Graduatoria definitiva diocesi di Acireale (**all.3**);
- Copia nota prot. 80124 del 16/12/96 a firma di Gaetano Raguni, Provveditore agli studi di allora (**all.4**);
- copia nota\email dell'USR SICILIA del 28/04/2011 , a firma del Dirigente dell'USR dott.Rosario Leone (**all.5**);
- CCNL sulla mobilità del 29/02/2012 nota 1 alla tabella A (**all.6**);
- copia nota a firma del dott. Luca Girardi (dirigente Ufficio VI USR), al quesito Prot. N. 1001/b14 del 16 aprile 2012 (**all.7**).
- tabella riassuntiva NORMATIVA PUNTEGGIO SCUOLE DI MONTAGNA (**all.8**).

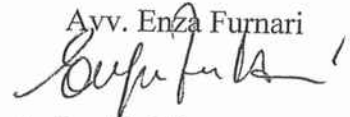
STUDIO LEGALE FURNARI-MUSUMARRA

Avv. Enza Furnari
Avv. Antonio Davide Musumarra
Dott.ssa Francesca Musumarra

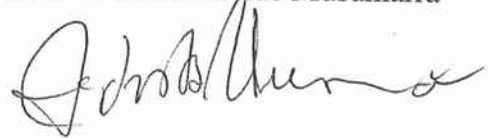
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente è indeterminabile. Deve pertanto applicarsi il contributo unificato nella misura di € 225,00 euro.

Paternò lì 30/01/2014

Avv. Enza Furnari



Avv. Antonio Davide Musumarra



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
30 GEN. 2014
IL CANCELLIERE G.
Dott.ssa F. Vianci



PROCURA AD LITEM

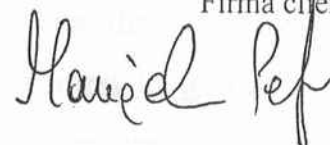
Avv.ti Furnari Enza e Musumarra Antonio Davide, con la presente il sottoscritto, delega Voi a rappresentarlo e difenderlo, sia congiuntamente che disgiuntamente, nel giudizio di cui al presente atto e fasi successive anche di reclamo, opposizione, esecuzione e/o riassunzione, impugnazione conferendo all'uopo ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, transigere, rinunciare agli atti del giudizio, quietanzare, incassare somme, riassumere il giudizio, proporre appello e/o impugnazioni in genere e/ difendermi nelle stesse, nominare difensori in Vostra sostituzione e consulenti tecnici.

Avendo ricevuto le informazioni di cui D.Lgs. n. 196/2003 Vi autorizzo al trattamento ed alla diffusione dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità inerenti lo svolgimento del presente mandato.

Ai fini del suddetto giudizio, eleggo domicilio presso il Vostro Studio sito in Paternò, Via E. Bellia 309 dando, sin da ora per rato e fermo il Vostro operato.

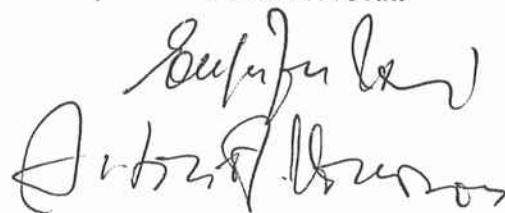
Luogo e data PATERNO', 30/01/2014

Firma cliente



E' autentica la firma

Firma Avvocati



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

QUI 30 GEN. 2014

IL CANCELLIERE C.

Dot. ssa E. Vinci



N. 888/14 / ~~1011~~ R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

IL Giudice del Tribunale Sezione Lavoro di Catania

letto il ricorso che precede;;

Visti gli art. 415 e segg. c.p.c.

FISSA

L'udienza di discussione per il 9/03/2015 h. 10.00
avanti il dott. C. Russo

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificato a cura del ricorrente alla controparte entro 10 giorni dalla data del presente decreto, avvertendo il convenuto che ha l'onere di costituirsi in giudizio costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Catania, 21/02/2014

Il Giudice del lavoro

- 3 MAR. 2014

Depositato in cancelleria

Catania, 25.2.14

...../.....R.G.



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

VERBALE D'UDIENZA

L'anno 2015 il giorno 09... del mese di MARZO... nella sala d'udienza
del Tribunale di Catania, sez. lavoro, avanti al giudice Dr.ssa. C. MUSUMECI
assistito dal sottoscritto cancelliere T BOVA è chiamata la causa civile

TRA

PAFUMI MARIACHIARA

CONTRO

MIUR

USR - SICILIA

È presente per parte conveniente l'us. PAFUMI
MARIACHIARA, l'avv. Furio Eup - la quale
ha in corso e chiede l'annullamento
della decisione.

Il Tribunale in Camera di Consiglio si delibera

Qly

Rece
007

N.R.G. 888/2014



TRIBUNALE DI CATANIA

ORDINANZA

Il Giudice, dott. **Caterina Musumeci**,

rientrato in aula, dà lettura della seguente ordinanza;

rilevato che parte ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale;

rilevato che la notifica all'U.S.R., legittimato passivo, non è stata effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

rilevato che nessuno si è costituito in giudizio per i resistenti;

P.Q.M.

assegna termine di gg. 30 per rinnovare la notifica all'U.S.R. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

rinvia all'udienza del 11.06.2015, h. 10.30.

Il giudice

DOTT.ssa Caterina Musumeci

90 14/3/15



All'udienza dell' 11/06/2015 per la
signora Pafumi Mariachiora e presente l'Avv. Furiani
Eugenio, la quale fa presente che, così come disposto
dall'Ill. mo Giudice edito, ha rimodificato il ricorso
all'USR presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato,
depositandovi successivamente l'atto in via telematica.
L'Avv. Furiani insiste in tutto quanto dedotto in ricorso
e chiede altresì che la causa venga posta in decisione.
venga fissata l'udienza di decisione.

Al Col

in attesa di parere del Consiglio per
deliberare

giz

Al Col

con

All'udienza del 31-10-2016 è presente per la
parte ricorrente, prof.ssa Pafumi, l'Avv. E. Furiani
che insiste in tutto quanto esposto e argomentato
in seno al ricorso ~~introdotta~~ nonché nei
successivi verbal. di ~~colloquio~~ intendendosi, per
integralmente riportati, le trascr. Defesta,
fiera autorizzata di codesto Ill. mo Decidente,
quadrante rep. di irregolar. Relazione Furiani
e la sentenza a. S. 2016-17, ove si rileva che
l'Amministrazione continua a negare
l'attribuzione del doppio punteggio per gli
anni di servizio in funzione obbligate in
ruole di montaggio.

N.R.G. ~~6018/2012~~

888 / 16



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA

Il Giudice, dott.ssa Caterina Musumeci,
rientrato in aula dà lettura della seguente ordinanza:
vista la richiesta di parte ricorrente, di fissazione dell'udienza di discussione e decisione;

P.Q.M.

rinvia all'udienza del 31.10.2016, h. 10.30, per discussione e decisione.

Il Giudice

dott.ssa Caterina Musumeci



All'udienza del 31-10-2016 è
ferente per le parti ascendenti, prof. ma
Pafum Maria Chiara, l'avv. Enrica
che insiste su tutto quanto esposto e
argomentato in seno al ricorso introduttivo
modello nei successivi verbali di corso da
intendersi qui integralmente riportato
e trascritto. Defante, fiera autrice
d. coobito Ill. ma Desolente, graduato
regionale in giurisprudenza. IRC a.s. 2016-17
ove si rileva che l'Amministrazione
continua a negare l'attribuzione del
doppio punteggio per gli anni di servizio
prestati in PLURICLASSE ubicata in
Sande di montagna.

Alce

presso cui presento come autorizzante la
produzione su parte ascendente ed invece
le due parti e accettare la soluzione delle
questioni preliminari offerte all'interpretazione
del contraddittorio nei confronti dei docenti
inseriti nelle produzioni regionali ed even-
tualmente preprodotti dell'occupazione.

delle domande di più recente.

Il sig. Fumari chiede in breve termine
per note sulle questioni sollevate

U. G.

per ora si prenda come termine al
12/12/16 h. 10.30 con termine per note fino
a 10 giorni prima

U. G.

U. G.

U. G.

STUDIO LEGALE FURNARI-MUSUMARRA

Avv. Enza Furnari

Avv. Francesca Musumarra

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

NOTE AUTORIZZATE ud. 31.10.2016

Per: la Sig.ra **PAFUMI MARIACHIARA**, rappresentata e difesa dall'Avv. Enza Furnari;

-ricorrente -

Contro:

- **MIUR – Ministero della Pubblica Istruzione** in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

-resistenti-

* * * * *

Profittando del termine concesso da Codesto Ill.mo Giudice adito all'udienza del 31 ottobre 2016 in merito alla notifica per pubblici proclami agli eventuali controinteressati, la ricorrente osserva quanto segue.

Giova premettere che il ricorso *de quo* ha per oggetto l'accertamento del diritto dell'Ins. Pafumi al doppio punteggio, così come disposto dalla normativa di riferimento, per ogni anno d'insegnamento effettuato in pluriclasse situata in scuola di montagna.

In particolare, alla ricorrente Ins. Pafumi Maria Chiara, docente di religione di scuola primaria, in servizio presso le sedi di PIEDIMONTE ETNEO prov. CT (plesso centrale) e di PRESA - fraz. di Piedimonte E. (nella pluriclasse della scuola di montagna), non è stato riconosciuto il doppio punteggio, in sede di graduatoria regionale pubblicata con Decreto USR SICILIA n. 18297 del 16/09/2013.



Orbene, a causa di tale illegittima quanto errata valutazione del servizio, l'ins. Pafumi veniva inserita ingiustamente al n. 1458 in graduatoria, con 70 punti in totale (anzichè 116 punti spettanti).

Si evidenzia altresì che tale comportamento lesivo, nonostante i reclami presentati dalla ricorrente, veniva reiterato anche negli anni successivi (aa. ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17) e per effetto di tale perdurante, macroscopico errore, continua ad essere fatta oggetto di una lampante quanto ingiusta valutazione degli anni d'insegnamento prestati.

Ciò detto, pare opportuno rammentare che il ricorso suddetto è stato regolarmente notificato sia al MIUR che all'USR-SICILIA, ma ciò nonostante i resistenti non si sono mai costituiti in giudizio, a fronte di normativa e di giurisprudenza entrambi concordi nel ritenere che il doppio punteggio debba essere riconosciuto ogniqualvolta si tratti di servizio d'insegnamento prestato in pluriclasse situata in scuola di montagna.

Atteso il disinteresse dei resistenti per il ricorso *de quo*, è lecito ipotizzare una implicita ammissione di consapevolezza di essere incappati in un plateale errore di valutazione, assolutamente indifendibile e privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale.

Pertanto, non può non evidenziarsi che la rettifica della posizione in graduatoria, più volte richiesta dall'Ins. Pafumi è rimasta inascoltata, non solo in sede di reclamo ma anche a seguito del successivo ricorso al Giudice adito, istanza che è bene ribadirlo, ha avuto e continua ad avere il solo scopo di riparare a un torto subito e perpetrato con arroganza dall'Amministrazione, al fine di ripristinare la giustizia e la verità, senza per questo provocare danno ad alcuno.

Orbene, premesso quanto sopra, l'odierna ricorrente rileva che, poichè si possa parlare di "controinteressati" in senso tecnico, **non basta la mera presenza di una graduatoria finale.**

Ex adverso, occorre che, dalla lettura delle doglianze sviluppate nel ricorso, possa evincersi che l'accoglimento di una o più di tali censure sia **in grado di ledere in concreto una situazione giuridica qualificata (e non una mera aspettativa di fatto) dell'eventuale controinteressato.**

Sul punto, la giurisprudenza ha fornito una precisa elencazione dei casi di tale "lesione in concreto", ovvero:

(a) quando le censure sono dirette alla caducazione dell'intera procedura concorsuale anche per la parte che concerne gli idonei (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 26 novembre 2007, n. 11756; Cons. Stato, sez. VI, sent. 20 aprile 1991, n. 225);



(b) quando le censure sono volte alla riassegnazione totale dei punteggi (ed allora l'attribuzione al ricorrente di un punteggio superiore comporterebbe lo scavalco del candidato che, originariamente, aveva ottenuto un maggior numero di punti; cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 8 febbraio 2002, n. 1908);

Invero, a parere dello scrivente procuratore, nessuna di queste ipotesi trova riscontro nel caso concreto, atteso che il ricorso, per come è stato proposto, non è in grado di sovvertire le posizioni di chi si è utilmente collocato in graduatoria nè, ancor meno, di "caducare l'intera procedura concorsuale".

In particolare, si evidenzia che la graduatoria di cui si discute non è in alcun modo utile al conferimento del ruolo agli insegnanti di religione ivi ricompresi, in quanto tutti coloro che vi sono elencati sono già di ruolo a tempo indeterminato, nè a produrre vantaggi ulteriori ma unicamente in relazione ad una remota quanto eventuale messa in mobilità che peraltro, negli anni citati (dal 2013 ad oggi), non è stata mai attivata.

Ne consegue che nonostante la sussistenza di una graduatoria (ancorché definitiva), a parere dello scrivente procuratore, non sussistono *nel caso de quo* "controinteressati" che potrebbero vedere lesa una "situazione giuridica qualificata".

In via subordinata, ove S.V. Ill.ma, ritenesse invece che il ricorso *ut supra* debba essere notificato a tutti i docenti che, in virtù dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria dalla ricorrente di n.1 (una) posizione, l'odierna ricorrente rileva quanto segue.

RITENUTO CHE

- a. i potenziali controinteressati, oltre ad essere gli iscritti nella graduatoria di cui in premessa pubblicata con Decreto dell'USR SICILIA n. 18297 del 16/09/2013, sono anche tutti i docenti di religione che, sono stati, in data successiva alla presentazione del ricorso, inseriti nelle graduatorie annuali 2014/15, 2015/16, 2016/17;
- b. in ragione dell'indeterminato numero dei controinteressati, nonché attesa l'impossibilità di identificare gli stessi, e non per ultimo l'eccessiva onerosità in termini sia economici che temporali, la notifica nei modi ordinari del presente ricorso sarebbe impossibile e/o quantomeno eccessivamente onerosa ed in contrasto con la *ratio* della immediatezza e concentrazione del processo del lavoro.



CONSIDERATO

- a. che anche l'efficacia della notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. e la pubblicazione sulla G.U. è stata più volte messa in dubbio dalla costante giurisprudenza, in quanto non appare comunque idonea al fine (si da qui riferimento, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Stato sez. IV, n.106 del 19 febbraio 1990 che ha così statuito: *"Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*);
- b. che la pubblicazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. in G.U. sarebbe **oltremodo onerosa** per l'ins. Pafumi in considerazione dell'elevato costo;
- c. che già il TAR Lazio ha più volte disposto, **in alternativa alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, e/o di un sunto dello stesso, sul sito internet** del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. ex multis Tar Lazio ordinanze nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09, Tar Lazio, sez II, ord. n. 9458/2014);
- d. che tale forma di notifica viene continuamente utilizzata in via ordinaria dal G.A. nonché dal G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive;
- e. che come facilmente evincibile e consultabile dallo stesso sito internet del MIUR all'indirizzo: "<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami>" vi è apposta bacheca dedicata alla pubblicazione dei ricorsi ai fini di cui alla presente istanza;
- f. che analogamente apposta sezione/bacheca è prevista anche presso il sito dell'USR Sicilia;
- g. che da quanto emerge dalle stesse "bacheche" sopra citate, tutti i Tribunali del territorio della Repubblica risultano aver già autorizzato la notifica nelle forme oggi richieste

Tutto ciò premesso la ricorrente, così come rappresentata e difesa *ut supra*,

FA ISTANZA

affinchè la S.V. Ill.ma, ove ritenesse indispensabile la notifica ai potenziali controinteressati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, **ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.p.c., in alternativa** alla tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

VOGLIA

Ove ritenesse necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria impugnata e in quelle pubblicate in data successiva,



AUTORIZZARE

la notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. del ricorso *de quo*, nei confronti di tutti i docenti inseriti nella graduatoria regionale insegnanti di religione, per gli anni scolastici dal 2013 al corrente anno, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nell'area tematica a ciò demandata e comunque più facilmente accessibile per i docenti interessati nella loro qualità di utenti, oltre che mediante affissione negli spazi degli uffici destinati alla comunicazione al personale docente.

Paternò, 30/11/2016

Avv. Enza Furnari



All'udienza del 12/12/2016 è presente, in sostituzione dell'Avv. Fuznari, l'Avv. Cettino Marcellino la quale deposita copia cortesia dell'atto autorizzato già depositato telematicamente nei termini di legge. L'Avv. Marcellino dunque insiste in tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito in senso al ricorso introduttivo nonchè in senso alle predette note, e conseguentemente, nella carenza della doglianza sollevata che fa ritenere l'insussistenza di reali "contrainteressti". Ciò nonostante, nell'ipotesi non temuta di diverso orientamento del Decidente, questa difesa insiste nell'istanza, con la quale si è fatta richiesta di essere autorizzati alla notificazione ex art. 151 c.p.c. in luogo della ormai dispendiosa notifica per pubblici processi.

Al Cel

Intento messario impedire il contraddittorio e i rapporti dei debitori assenti nelle procedure definitive riprendere in base processuale per gli insipienti o respingere l'ordine dell'anno 2013/2014, in tutto centro delle "seconde" proposte e per le medesime volte in via principale di dichiarazione di nullità delle zone

preduzione e in via subordinata alle
strutture del progetto prodotto nell'ambito
della sede preduzione;

tenute non escludibile l'istanza delle
lotterie ex sensu dell'art. 151 cpe non offendo
tale modello di lotterie mediante l'inserimento
nel sito internet del TIVR sufficienti garanzie
di conoscenza del vero proprio;
vita le relative subordinate di lotterie per
pubblici proclami ed art. 150 cpe

PPH

molto l'interpretazione del contraddittorio nei
rapporti dei docenti inseriti nelle preduzione
e come specificare in sede motiva e mentre
per cui il Presidente del Tribunale per le
determinazioni di competenza

Alz

Rece

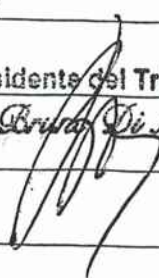
CC

V. Si delega il Presidente F.T.
nella sessione lavoro

ET 14.12.2016

Il Presidente del Tribunale

Dr. Bruno Di Marco





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Al P.M. Sede

Oggetto: notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc

Procedimento n. 888 / 2014 R.G.

Vista la delega del Presidente del Tribunale si trasmette, ai fini del parere prescritto ex art. 150 c.p.c. ed art. 50 d.a. cpc, il fascicolo e la istanza proposta nel procedimento in oggetto ai fini della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Si rinvia alla giurisprudenza in materia (Cass 121/2005; Cass. 6507/1998) e si resta in attesa del prescritto parere.

In attesa per il prosieguo.

Catania,

Il Presidente della Sezione Lavoro F.F.
Dott.ssa Caterina Musumeci

DEPOSITATO IN CARTA
20.12.16
IL CANCELLIERE

Procura Distrettuale della Repubblica, Catania
SEZIONE CIVILE
22 DIC. 2016
Protocollo

V con parere favorevole
20.12.16

IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dott.ssa Agata Consoli

Perseverato R. - 3 GEN. 2017



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Art. 150 c.p.c.

Il Presidente della Sezione Lavoro F.F., dott.ssa Caterina Musumeci;
Vista la delega del Presidente del Tribunale del 14.12.2016;
Visto il favorevole parere del P.M.;
Visti gli artt. 150 cpc e 50 da cpc

AUTORIZZA

La notifica per pubblici proclami;

DISPONE

- che copia dell'atto sia depositata nella casa comunale del Comune di Catania;
- che un estratto dell'atto sia pubblicato, per una sola volta, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ambito Territoriale di Catania;

rinvia all'udienza del 3.04.2017, h. 10.00, per la comparizione delle parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

Catania, 5.01.2017

Il G.L.

dott.ssa Caterina Musumeci



E' copia conforme all'originale che si rilascia
a richiesta dell'Avv. FURNARI E

Catania, 3 GEN 2017



L'Operatore Giudiziario B2
(Cassio Emilia)